

Ricorso proposto il 10 settembre 2014 — ZZ/Parlamento europeo**(Causa F-92/14)**

(2014/C 448/50)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: Günther Maximini, Rechtsanwalt)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Domanda volta, da un lato, all'annullamento della decisione di rigetto con la quale il Parlamento si è rifiutato di risarcire il danno subito dal ricorrente a seguito della violazione dei suoi diritti della personalità e delle disposizioni del regolamento 45/2011 nell'ambito di un precedente procedimento e, dall'altro, al risarcimento del danno morale asseritamente subito, unitamente agli interessi.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del convenuto del 5 marzo 2014, recante rigetto della domanda di risarcimento del ricorrente del 16 dicembre 2013, nonché la decisione implicita di rigetto del conseguente reclamo del 24 marzo 2014, e, in subordine, la nuova decisione di rigetto di autore sconosciuto del 29 luglio 2014;
- condannare il convenuto a versare al ricorrente EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale, unitamente ad interessi di mora al tasso del 5 % superiore al tasso di base sull'importo di EUR 25 000 a decorrere dal 1° febbraio 2014, e su quello di EUR 5 000 a decorrere dal 1° maggio 2014;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento, di quelle della fase precontenziosa e di tutti i compensi e le spese necessariamente sostenuti dal ricorrente.

Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ/Consiglio**(Causa F-99/14)**

(2014/C 448/51)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: M. Velardo, avocat)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento parziale di due comunicazioni al personale del Consiglio nei limiti in cui esse collegano il beneficio del rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine e dei giorni per il viaggio all'indennità di dislocazione o di espatrio, e la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare, ai sensi dell'articolo 270 TFUE, la decisione contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 13/14 (decisione n. 2/2014) del 9 gennaio 2014, che ha modificato il regime applicabile ai giorni per il viaggio, a seguito dell'applicabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della disposizione di cui all'articolo 7 dell'allegato V dello Statuto, nonché quella contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 9/14 (decisione n. 12/2014), che ha modificato il regime delle spese di viaggio a seguito dell'applicabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della disposizione di cui all'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto, modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 287 del 29 ottobre 2013. La domanda di annullamento è limitata alla parte di tali CP che collega il diritto alle spese di viaggio e ai giorni per il viaggio all'indennità di dislocazione o di espatrio, nonché all'articolo 6 della CP 9/14 che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione del luogo d'origine;
- condannare il convenuto a versare al ricorrente l'importo di EUR 169 051,96 a titolo del danno materiale subito, nonché EUR 40 000 a titolo del danno morale;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento degli interessi di mora e compensativi al tasso del 6,75 % per il danno morale e materiale subito;
- condannare il Consiglio alle spese.

Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ e a./Consiglio**(Causa F-100/14)**

(2014/C 448/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e a. (rappresentante: S. Orlandi, avocat)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

La dichiarazione d'inapplicabilità degli articoli 7 dell'allegato V e 8 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari e il RAA, e l'annullamento delle decisioni di revoca del beneficio del rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine e dei giorni per il viaggio.

Conclusioni dei ricorrenti

- Dichiarare l'illegittimità degli articoli 7 dell'allegato V e 8 dell'allegato VII dello Statuto;
 - annullare la decisione di non accordare più nessun giorno per il viaggio né il rimborso delle spese di viaggio annuali ai ricorrenti a decorrere dall'anno 2014;
 - condannare il Consiglio alle spese.
-